

N. R.G. 55531/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **55531/2018** promossa da:

WINTIR S.R.L. (C.F. 08188490968), con il patrocinio dell'avv. POLI ALBERTO e dell'avv. CORREDATO PAOLO (CRRPLA68D09C111Z) VIA MANIN, 37/A 31100 TREVISO , elettivamente domiciliato in PIAZZETTA UMBERTO GIORDANO, 2 20123 MILANO presso il difensore avv. POLI ALBERTO

ATTORE-OPPONENTE

contro

KOSTRUIRE S.R.L. (C.F. 01432450334), con il patrocinio dell'avv. BRIZZOLARI MARIALUISA e elettivamente domiciliato in VIA ROMA, 32 26845 CODOGNO presso il difensore avv. BRIZZOLARI MARIALUISA

CONVENUTO-OPPOSTO

TECNOSTRUTTURE SRL (CF 01497220333) con il patrocinio dell'avv. MORELLI PAOLA e dall'avv. FERRARI MONICA elettivamente domiciliato in CORSO DI PORTA ROMANA 52 MILANO presso il difensore avv. FERRARI MONICA


ROSSINI SRL (C.F. 00107830192), contumace

LOMBARDA SERVIZI SRL (C.F. 02713940985), contumace

RM SRL(C.F. 09884210965) contumace

TERZI CHIAMATI





CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica.

SINTESI DELLE DOMANDE DELLE PARTI

Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Wintir s.r.l. ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Milano la società Kostruire s.r.l., proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 22630/2018 emesso in data 27.9.2018, avente ad oggetto il pagamento della somma capitale di € 142.981,38 Iva compresa oltre interessi e spese, a titolo di saldo del corrispettivo delle opere di ristrutturazione eseguite nel capannone e magazzino di proprietà della società opponente in forza di contratto di appalto stipulato in data 18.7.2017 e successivo accordo del 16.8.2017.

Wintir ha dedotto di avere corrisposto acconti pari a € 555.000,00 oltre Iva a fronte di un complessivo prezzo di € 683.179,00 oltre Iva e di avere sospeso il pagamento del saldo a fronte dei gravi vizi manifestatisi dapprima nella pavimentazione interna del fabbricato, a partire da fine maggio 2018, e successivamente anche nel piazzale esterno, nella copertura del fabbricato e nel sottotetto.

Secondo la prospettazione della opponente, la pretesa creditoria di Kostruire doveva essere integralmente rigettata in considerazione dei maggiori costi da sostenere per porre rimedio ai difetti riscontrati.

Inoltre Wintir ha contestato l'ammontare del credito, allegando che la pretesa di Kostruire era relativa ad opere aggiuntive rispetto ai preventivi inviati nel mese di agosto 2017 senza previa trasmissione alla committente dei nuovi prezzi, in violazione dell'art. 13 del contratto di appalto e che i lavori relativi alla realizzazione della piazzola per una cisterna di gasolio, quantificati in € 5000,00, non erano stati neppure eseguiti dalla appaltatrice.

Wintir ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna di Kostruire al pagamento dei costi necessari alla eliminazione dei vizi o alla riduzione del prezzo dell'appalto, oltre al risarcimento degli ulteriori danni da liquidarsi in via equitativa con vittoria di spese.

Si è costituita la opposta che ha chiesto il rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali svolte dalla opponente.

Kostruire ha dedotto di avere consegnato le opere nel dicembre 2017 senza ricevere alcuna contestazione sulla presenza di vizi e difetti delle lavorazioni svolte, sicchè l'opera doveva ritenersi accettata ai sensi dell'art. 1665 cod.civ..

Inoltre, come risultava dalle allegazioni della committente, l'attività produttiva nei locali oggetto di ristrutturazione era stata avviata nel gennaio 2018 mentre i vizi erano stati denunciati soltanto nel mese di giugno 2018 e non potevano essere considerati occulti.

In ogni caso la opposta ha dedotto di avere manifestato la disponibilità ad un sopralluogo e ad intervenire per sistemare eventuali anomalie ricevendo un rifiuto da parte di Wintir, il che configurava una violazione dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod.civ.



Inoltre Kostruire ha evidenziato che l'opponente, a fronte dei vizi denunciati, non si era attivata immediatamente per promuovere un procedimento di accertamento tecnico preventivo ma vi aveva proceduto soltanto dopo 5 mesi dalle contestazioni ed 11 mesi dopo la consegna del cantiere, il che comportava la concorrente responsabilità ex art. 1227 cod.civ. della committente per eventuali aggravamenti dei difetti denunciati.

La parte opposta ha poi contestato la sussistenza dei dedotti vizi e la valenza probatoria delle perizie di parte prodotte da Wintir ed ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata dei subappaltatori RM s.r.l. quale impresa incaricata degli scavi e della fornitura del materiale per la realizzazione del piazzale, Tecnostrutture s.r.l., incaricata dello smaltimento dell'amianto e della copertura dell'immobile e della posa dei pannelli traslucidi, Lombarda Servizi s.r.l., che ha eseguito e posato il calcestruzzo, Rossini s.r.l., che ha fornito il calcestruzzo, per sentire estendere la domanda riconvenzionale di Wintir a tali parti ed in ogni caso per accertare la quota di responsabilità gravante su tali parti e per ottenere la condanna al pagamento delle rispettive quote in caso di eventuale accoglimento della domanda attorea.

Si è costituita la società Tecnostrutture s.r.l. che ha preliminarmente eccepito l'incompetenza del tribunale adito per essere devoluta la controversia alla cognizione degli arbitri in forza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 21 del contratto di subappalto del 8.8.2017.

Sempre in via preliminare la terza chiamata ha eccepito l'incompetenza per territorio del tribunale di Milano in favore del tribunale di Piacenza in forza della clausola di cui all'art. 23 del citato contratto.

Nel merito, Tecnostrutture ha eccepito la decadenza dell'appaltatrice dall'azione di garanzia, per omessa denuncia al subappaltatore nel termine di cui all'art. 1670 cod.civ. ed ha comunque dedotto l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità nella causazione dei vizi lamentati dalla committente, allegando di essersi limitata alla posa in opera della nuova copertura, senza concorrere nella progettazione della stessa, nella scelta e fornitura dei materiali, aspetti tutti gestiti dall'appaltatore Kostruire.

Gli altri terzi chiamati sono stati dichiarati contumaci, in quanto non costituiti nonostante la regolare citazione degli stessi.

All'esito dello scambio delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e dell'acquisizione del fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo promosso da Wintir, volto ad accertare l'esistenza dei vizi lamentati dalla opponente, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tenuto conto del numero delle questioni da affrontare, si procederà a suddividere la motivazione in più capi separati, partendo dalla disamina delle eccezioni e domande svolte dalle parti del rapporto principale per poi esaminare le domande nei confronti dei terzi chiamati.

1. L' accertamento tecnico preventivo

Su ricorso della committente, è stato disposto un accertamento tecnico preventivo, al fine di accertare lo stato del capannone di Wintir, la presenza dei vizi denunciati, le cause e di determinare le opere necessarie alla eliminazione dei vizi ed il relativo costo.



Dalla relazione redatta dal consulente tecnico ing. Ferdinando Di Marca emergono i seguenti dati:

- 1) con riferimento alla pavimentazione industriale del primo capannone di 2220 mq circa, realizzata in sovrapposizione alla pavimentazione esistente in calcestruzzo, si è rilevata la presenza delle fessurazioni lamentate e, all'esito delle verifiche compiute nel corso delle operazioni peritali, si è accertato che tali vizi derivano in minima parte al mancato rispetto della resistenza del calcestruzzo e per la maggior parte all'eccessiva distanza tra i giunti e che in ogni caso tali difetti, allo stato attuale, non incidono sulla normale attività della committente (pag. 8 relazione peritale);
- 2) in assenza di elementi su come sia stata eseguita la posa della pavimentazione e quindi sull'eventuale diminuzione della consistenza con l'aggiunta dell'acqua, il consulente tecnico non è stato in grado di dire se tale minore resistenza sia attribuibile al fornitore del calcestruzzo Rossini s.r.l., alla impresa che l'ha posato Lombarda Servizi o ad entrambi. Inoltre il committente, non avendo nominato un direttore lavori, ha rinunciato a fare eseguire al posatore i prelievi per il controllo della consistenza del cls dichiarato dal produttore nei documenti di trasporto, il che, secondo la valutazione del consulente, non consente di ritenere responsabile il fornitore della diminuita consistenza del materiale. Si è poi osservato che anche l'appaltatore Kostruire non ha preteso, come avrebbe dovuto, il controllo sulla consistenza del cls acquistato dal produttore. Per tale motivo il CTU ha ritenuto configurabile una corresponsabilità di appaltatore e committente per l'omesso controllo ed eventualmente del posatore in caso di fluidificazione del calcestruzzo;
- 3) la causa principale dei citati difetti è stata ricondotta alla eccessiva distanza dei giunti che non dovrebbe essere superiore a 280 cm , mentre ammonta a 377 cm in una direzione e 402 cm nell'altra. Tale vizio è stato ascritto alla subappaltatrice Lombarda Servizi che ha provveduto alla realizzazione di detta opera;
- 4) in ordine alla pavimentazione del piazzale, si è accertata la presenza di diverse irregolarità di complanarità che indicano che lo stato di riciclato non è stato posato a regola d'arte o si è assestato in modo non uniforme sotto il carico degli automezzi, o la concorrenza di entrambe le suddette cause. Inoltre si è accertato che nel contratto non vi è alcuna previsione sulla costipazione del sottofondo, sulla pendenza, sugli strati di ripartizione del carico (cfr. pag.8 e 10). Dalle prove di laboratorio eseguite sui materiali è emerso che il materiale messo in opera corrisponde a quanto dichiarato dal produttore ed è idoneo alla realizzazione di opere aventi le caratteristiche riportate nell'allegato C1 della circolare 5205/05, e quindi per la formazione di rilevati stradali e non per sottofondi stradali o per strati di fondazioni stradali. Nel caso in esame tale materiale è invece stato utilizzato come strato di sottofondo e fondazione senza la sovrapposizione di ulteriori strati di finitura, e quindi non risulta idoneo ad assolvere alla funzione di strato di strato distributore di carichi, nè di strato di pavimentazione stradale;
- 5) in base a tale verifica il consulente ha quindi ritenuto che la appaltatrice abbia fornito un prodotto non idoneo all'uso di destinazione, mentre non è stato in grado di affermare se vi sia una corresponsabilità della ditta RM per l'attività di errata posa del materiale. In ogni caso il CTU ha precisato che, anche laddove fosse stato utilizzato materiale di classe C2 idoneo per sottofondo, ciò non avrebbe ovviato a



- tutte le deficienze rilevate in quanto al fine di realizzare un piazzale secondo le regole dell'arte, si sarebbe dovuto posare una fondazione di circa 25 cm di spessore in frantumato di cava e una pavimentazione;
- 6) i vizi alla pavimentazione non sono stati ritenuti incidenti sulla normale attività della committente, ma fonte di disagi ai veicoli, come ad es. forature, ed alle persone per la formazione di ristagni d'acqua e sollevamento di polvere;
 - 7) con riferimento alla copertura del capannone, il CTU ha visionato le fotografie fornite dalla committente relative alle precipitazioni avvenute il 23 maggio 2019 ed ha verificato la presenza di infiltrazioni diffuse in modo omogeneo sulla superficie e di piccola entità;
 - 8) quanto alla causa dei vizi, si è riscontrato un errore nella posa dei pannelli sandwich in quanto la lamiera inferiore di quelli compresi tra lucernari e linea di colmo di ciascuna delle dieci falde si arresta prima di raggiungere l'appoggio sul longherone fissato all'arcareccio lato pannelli traslucidi. In questo modo il pannello possiede una ridotta capacità portante rispetto a quella di costruzione sulla luce e viene a mancare per la fascia sprovvista di coibentazione la resistenza termica. Inoltre l'appaltatrice risulta avere rispettato la superficie translucida che deve illuminare il capannone a rispetto della regola di corretta esecuzione dell'opera imponente che il pannello appoggi a sezione piena sull'arcareccio. Pertanto, secondo il consulente, la realizzazione a regola d'arte avrebbe comportato una riduzione della superficie trasparente, il che comporta una corresponsabilità dell'appaltatore e del direttore lavori;
 - 9) si è accertata la mancata posa di guarnizioni tra lastra e lucernario in quanto non prevista nel contratto. Sul punto il consulente ha rilevato che in teoria, alla luce della conformità della pendenza ai dettati della norma UNI 8627 per coperture discontinue, la funzione della sovrapposizione degli elementi è quella del solo deflusso delle acque e non sarebbe quindi richiesta alcuna guarnizione di tenuta in caso di realizzazione della sovrapposizione delle lastre a regola d'arte. Tuttavia, nel caso in esame si è ritenuto non del tutto efficace la scelta di fissare le lastre in polycarbonato ogni due greche e si è riscontrato che in molti casi la larghezza di sovrapposizione tra i due elementi non è costante. Pertanto, si è ritenuto necessario introdurre un sigillante tra i due elementi tutte le volte in cui la sovrapposizione è inferiore a 25 cm e passare al fissaggio di ogni greca tutte le volte in cui le lastre di polycarbonato non sono a contatto con il pannello;
 - 10) sulla base dell'esame delle foto si è accertato che in alcuni punti le viti per sigillare la lattoneria di colmo sono mancanti, che va sigillato il grembiule del cupolino di evacuazione di fumo e calore, che va revisionato anche il fissaggio dei pannelli lungo le linee di colmo, che occorre anche fissare i pannelli con almeno due viti ai canali e sigillare i canali di gronda non rivestiti con scossalina in corrispondenza delle travi esterne (punti 7, 9, 10, 11 e 13 della relazione peritale);
 - 11) con riferimento alla doglianza del CTP del ricorrente in ordine al peggioramento dell'isolamento dell'involucro, il CTU ha evidenziato che era onere della stessa parte fare redigere la relazione tecnica sul contenimento energetico ai sensi della L. 10/91;



- 12) i citati vizi della copertura sono stati ascritti a Kostruire per la fornitura dei pannelli sandwich e al subappaltatore Tecnostrutture per gli altri problemi. Si è poi rilevato che i difetti non incidono significativamente sull'attività della committente, fatta eccezione che per lievi e diffusi stillicidi d'acqua piovana su tutta la superficie dei capannoni, più corposi lungo la parete Sud-Est;
- 13) con riferimento alle pedane, si è accertata la mancata agibilità di due delle sei previste in quanto i collegamenti dei ponti metallici mobili non risultano bene ancorati alle pareti e la ascrivibilità del vizio, nel frattempo riparato a spese della committente, a Kostruire, quale unica ideatrice e responsabile del sistema di ancoraggio delle stesse;
- 14) in relazione ai lamentati allagamenti della canalina dello scivolo di accesso alle ribalte di carico e scarico, si è verificato che essi derivano in parte dalla impossibilità dell'impianto di smaltire le acque meteoriche nel corso dei nubifragi a causa della presenza della valvola di non ritorno che blocca la condotta evitandone il riflusso dalla roggia in pressione ed anche il deflusso verso essa, in parte dallo stato di cattiva manutenzione della canalina, con conseguente responsabilità dell'appaltatore in ordine al primo aspetto;
- 15) in relazione alle finiture delle pareti e soffitto zone uffici si è riscontrato che dopo il montaggio del tetto non si è proceduto a raccordare la sommità delle murature con la nuova copertura e che il giunto tra le travi a doppia falda del fronte ovest ed i pannelli della copertura è aperto. Inoltre, si è rilevata la mancata finitura delle tre finestre elettrificate in sostituzione di quelle esistenti come previsto nel computo metrico del contratto;
- 16) con riferimento agli altri vizi denunciati, il CTU ha ritenuto infondate le doglianze per insussistenza dei difetti o per mancanza di sufficienti elementi necessari ad esprimere un giudizio;
- 17) i costi delle opere necessarie al ripristino dei vizi sono stati stimati, all'esito delle osservazioni dei CTP, in € 222.360,00 oltre Iva, di cui € 134.000 per le opere di smontaggio, sostituzione e rimontaggio dei pannelli della copertura. Di queste somme, l'importo di € 198.050,00 è stato attribuito al convenuto Kostruire, € 8850,00 a carico di Lombarda Servizi e € 15.460,00 a carico del terzo chiamato Tecnostrutture.

2. La verifica in ordine alla responsabilità della appaltatrice Kostruire s.r.l. .

Le risultanze istruttorie e le verifiche espletate in sede di consulenza tecnica inducono in primo luogo ad escludere la fondatezza delle eccezioni di decadenza svolte dalla appaltatrice per gran parte dei vizi denunciati . E' pacifico che i lavori affidati in appalto a Kostruire s.r.l. siano stati ultimati e consegnati alla committente a dicembre 2017.

La prima denuncia scritta dei vizi della committente risale alla lettera del 28 giugno 2018.

La maggior parte dei difetti ivi lamentati, tra cui il formarsi di crepe e fessurazioni nella pavimentazione del magazzino, il formarsi di ristagni d'acqua nel piazzale esterno, il formarsi di crepe nella copertura del tetto e le infiltrazioni, non possono essere considerati, in base a loro natura e tipologia, vizi di natura apparente, da ritenersi riconoscibili e rilevabili al momento della consegna dell'opera, essendo spesso il risultato di processi



lesivi che possono esordire in maniera occulta e silente e rivelare le prime manifestazioni esteriori anche a distanza di diverso tempo dall'ultimazione dell'opera.

A fronte di ciò, secondo i criteri di riparto dell'onere della prova, incombe sull'appaltatore la dimostrazione del fatto che il committente era a conoscenza dei vizi in epoca antecedente di almeno 60 giorni rispetto all'epoca della prima denuncia.

Tale onere non si reputa assolto da Kostruire che non ha dedotto mezzi istruttori sul punto né ha fornito elementi concreti ed oggettivi da cui inferire, anche in via presuntiva, che Wintir sia stata in grado di rilevare i vizi denunciati sin dal momento della consegna o comunque molto prima rispetto alla formale contestazione.

Ciò posto le risultanze della consulenza tecnica, che si condividono con le precisazioni che saranno di seguito esposte, in considerazione dell'ampiezza degli accertamenti compiuti, della logicità e completezza della motivazione, evidenziano quindi la sussistenza di buona parte dei difetti lamentati dalla committente Wintir s.r.l.

Con particolare riferimento ai vizi più rilevanti, ovvero quelli relativi alla pavimentazione industriale del capannone, alla pavimentazione del piazzale interno, alla copertura del capannone ed alla inidoneità di due pedane, dall'elaborato peritale emerge in modo chiaro e dettagliato la derivazione dei citati fenomeni da vano da errori e omissioni esecutive, inerenti in parte la scelta dei materiali, in parte l'attività materiale di posa e realizzazione dell'opera.

In ordine a tutti i citati vizi, sussiste quindi la responsabilità di Wintir s.r.l. quale società appaltatrice dell'esecuzione di tutte le opere di rifacimento e ristrutturazione dei capannoni della attrice opponente.

Invero la responsabilità per i vizi e difetti dell'opera va imputata di norma all'appaltatore, in considerazione dell'autonomia tecnica ed organizzativa di cui gode nell'esecuzione del contratto, e ciò anche laddove siano ravvisabili vizi o omissioni nel progetto predisposto dal committente. In particolare, l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e dal direttore dei lavori, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "*nudus minister*", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo (Cass.civ., III, 20 settembre 2011 n.19132, Cass.civ.,III, 12 luglio 2006 n.15782).

Nel caso di specie, non vi è evidenza del fatto che i vizi derivino in via esclusiva da errori progettuali né da errate prescrizioni del direttore dei lavori. Al contrario, con specifico riferimento ai vizi della pavimentazione si è verificata l'assenza di un progetto e la mancata nomina di un direttore lavori e parimenti si è rilevata l'assenza di un progetto per il deflusso delle acque che ha contribuito al problema dei frequenti allagamenti.

In ogni caso non vi è neppure prova del fatto che la appaltatrice, com'era suo dovere, abbia segnalato ai committenti la necessità della redazione di un progetto ai fini della buona riuscita dell'opera, così come, per la parte dei lavori seguiti dal geom. Casella, l'inidoneità delle istruzioni ricevute ai fini della corretta esecuzione dell'opera.

In particolare, difettano specifiche allegazioni sul punto, non è stata prodotta documentazione attestante rilievi o segnalazioni da parte dell'appaltatore su fattori che avrebbero potuto compromettere la riuscita dell'opera, né



ancora sono state svolte altre richieste istruttorie, quali la formulazione di apposite istanze di prova testimoniale relative a tali aspetti.

Occorre poi rilevare che risponde nei confronti della committente la appaltatrice anche per tutti quei difetti che derivano da opere svolte dai terzi subappaltatori incaricati e scelti dalla appaltatrice stessa in considerazione dell'autonomia dei rispetti rapporti contrattuali.

Invero, fermo restando il diritto di Kostruire a rivalersi nei confronti dei propri contraenti, tale parte, avendo assunto con il contratto di appalto l'obbligazione di realizzare integralmente l'opera, sarà la unica responsabile dei vizi nei confronti del committente

Va sempre accertata la responsabilità della appaltatrice anche per i vizi indicati al punto 14 del precedente paragrafo, dato che, per gli allagamenti denunciati, uno dei fattori concorrenti è imputabile a Kostruire, derivando dai problemi connessi alla installazione della valvola di ritorno.

Con riferimento ai vizi di cui al punto 15, si rileva che la mancata fornitura delle tre finestre così come previsto in capitolato non integra una mancanza ma di difformità di un'opera rispetto a quella oggetto del contratto, sicchè in tal caso, pur essendo stata tale difformità rilevata nella relazione di parte dell'ing. Aicardi del 14.9.2018 (doc. 18 fascicolo opponente), non si tratta di vizio occulto ma di una difformità rilevabile al momento della consegna, sicchè si reputa fondata l'eccezione di decadenza svolta dalla convenuta opposta.

Gli stessi rilievi valgono con riferimento alle finiture relative a pareti e tetto zone uffici di cui al punto 15, visibili nelle foto 15 e 16 dell'allegato 14, che non possono essere qualificati come vizi occulti.

Per quanto riguarda le altre problematiche lamentate da Wintir, anche in tal caso si condividono le valutazioni esposte nella relazione peritale in ordine all'insussistenza di vizi inerenti alle opere rientranti nell'oggetto del contratto di appalto stipulato con Kostruire.

Neppure si reputa fondata la allegazione delle convenute in ordine al concorso colposo in capo al danneggiato ai sensi dell'art. 1227 cod.civ per l'aggravamento dei vizi derivante dalla asserita inerzia nella proposizione del procedimento di accertamento tecnico preventivo.

In primo luogo occorre considerare che il ricorso ex art. 696 c.p.c. è stato depositato dopo pochi mesi dalle contestazioni del vizio e quindi dopo un lasso di tempo che può ritenersi congruo e che in ogni caso è giustificabile anche dall'esigenza di fare verificare lo stato dei luoghi e l'esistenza e causa dei vizi ai periti di parte, che hanno poi redatto le relazioni prodotte nel presente giudizio rispettivamente nei mesi di luglio, settembre e novembre 2018 (cfr. doc.18-20 fascicolo opponente).

In secondo luogo le deduzioni di Kostruire non si reputano rilevanti anche alla luce dei principi esposti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di possibilità di ascrivere un concorso di colpa al committente per l'omessa esecuzione di opere di riparazione .

In particolare, il principio secondo cui il danneggiato non deve aggravare, con la sua inerzia successiva all'evento, l'entità del pregiudizio subito va inteso entro i limiti derivanti dall'esigenza di tutelare il proprio diritto al risarcimento, sicchè il danneggiato non è tenuto ad effettuare delle riparazioni per suo conto nel caso in cui da



ciò derivi la eliminazione della prova del fatto illecito o comunque se ciò possa pregiudicare l'azione di danni verso il responsabile (cfr. Cass.civ. II, 5 dicembre 2013 n.27298, Cass.civ. III, 18 settembre 1980 n.5303).

Inoltre, ai fini della valutazione del concorso occorre valutare se l'intervento del danneggiato nell'esecuzione delle opere di riparazione sia tale da non comportare per lo stesso un apprezzabile sacrificio.

Nel caso in esame, come emerge dall'accertamento tecnico preventivo, i vizi accertati in sede di ATP sono molteplici ed il costo stimato per gli interventi di ripristino è significativo, ammontando ad oltre € 200.000,00 più accessori.

Pertanto, non può ritenersi sussistente alcun concorso di colpa in capo a Wintir, sia in quanto non vi è evidenza di quale sia la misura dell'aggravamento dei danni nel periodo intercorrente tra la manifestazione dei vizi e l'espletamento dell'ATP, sia in quanto, anche laddove l'accertamento preventivo fosse stato promosso qualche mese prima, che la attrice avrebbe potuto eseguire gli interventi di riparazione dopo l'accertamento preventivo senza apprezzabili sacrifici.

Pertanto va accolta la domanda degli attori nei confronti della società opposta, con conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni derivanti dai suddetti vizi.

3. La quantificazione dei danni

Con riferimento al *quantum debeatur*, si ritiene corretta e condivisibile la stima dei costi degli interventi di ripristino eseguita dal CTU, con le precisazioni di seguito esposte, in quanto fondata su criteri tecnici esenti da censure e congruamente motivata, avendo esplicitato il consulente le ragioni della valutazione dei vari interventi, avendo replicato puntualmente alle osservazioni dei consulenti di parte, accogliendo in alcuni casi le obiezioni svolte dagli stessi nella relazione di risposta a tali osservazioni.

Si ritiene corretta la scelta di non considerare i costi di progettazione e direzione lavori per le opere relative alla pavimentazione in quanto si tratta di oneri a carico della committente e che la stessa avrebbe già dovuto sostenere in vista della realizzazione dell'opera oggetto da contratto e considerato che, come evidenziato dal consulente tecnico, la mancanza di progettazione e del direttore lavori ha contribuito al verificarsi dei problemi riscontrati.

Parimenti si condivide anche la scelta del CTU in ordine alla decurtazione del prezzo dell'opera di € 5.450,00 corrispondente ai lavori realizzati per il deflusso delle acque, in considerazione della rilevata inutilità di tali interventi a realizzare il risultato per l'assenza di un'adeguata ed efficiente scelta progettuale da adottare per lo smaltimento delle acque in eccesso.

Con riferimento alla pavimentazione interna, si aderisce alla stima del CTU ed alle decurtazioni ivi indicate, sia in considerazione del fatto che l'opera di ripristino da eseguire comporta in parte una miglioria rispetto a quanto previsto nel contratto, della eccessività del rifacimento integrale in relazione a natura dei vizi, oltre che dell'incidenza del fatto che l'attore non ha consegnato alcun progetto né ha incaricato l'appaltatore di redigerlo, non essendo espressamente previsto nel contratto.

Non vanno considerati nei costi di ripristino quelli relativi alla sostituzione delle finestre del tetto ed al ripristino delle finiture del tetto e delle pareti dell'ufficio.



Inoltre, diversamente da quanto risultante dalla consulenza tecnica, non può essere riconosciuto il costo per la sostituzione di tutte le pedane.

Invero come si desume dall'atto di citazione e dalle relazioni di parte dell'ing. Arcan e del dott. Soldati prodotte da Wintir con l'atto introduttivo, l'oggetto delle lamentele riguarda il problema di sicurezza di tali manufatti con particolare riguardo alle n.4e 5, oggetto di specifico intervento da parte della committente.

Non viene invece allegato alcunchè in merito alla difformità tra pedane ordinate e pedane installate, sicchè non può essere riconosciuto il costo per la sostituzione di quelle esistenti con quelle dedotte nel contratto, trattandosi di aspetto che esula quindi dal *thema decidendum*.

Ne deriva quindi che a tale titolo va riconosciuta la spesa di € 3300,00 oltre Iva, di cui alla fattura prodotta come doc. 26.

Ne deriva che dai complessivi costi stimati dal CTU di € 222.360,00 va dedotto l'importo di € 15.300,00 (8900,00 per finestre e finiture e 6.600,00 per le pedane, considerata la somma di € 3300 per i costi sostenuti dalla committente)

Alla luce dei formulati rilievi, il danno risarcibile per le opere di ripristino ammonta a € 207.060,00 oltre Iva

Per quanto riguarda i costi relativi alle certificazioni ed analisi eseguite nel corso dell'ATP, si tratta di spese inerenti la procedura di accertamento tecnico, che non integrano danni risarcibili ma rientrano nell'ambito delle spese legali e vanno quindi liquidate nel capo corrispondente.

Gli stessi rilievi valgono per gli onorari corrisposti per le perizie di parte redatte nel corso dell'ATP ed in vista dell'accertamento tecnico.

Wintir nell'atto di opposizione ha chiesto il risarcimento del danno da mancato guadagno per l'impossibilità di completare l'allestimento del magazzino e la conseguente rinuncia a commesse da parte da clienti consolidati.

Tuttavia la documentazione prodotta non consente di ritenere assolto l'onere della prova incombente su Wintir dell'esistenza del danno e del nesso causale con l'inadempimento ascritto alla opposta.

Invero, con l'atto di citazione la opponente ha prodotto della corrispondenza con la società Jungheirich Italiana da cui emerge che tale impresa non riteneva praticabile il montaggio delle scaffalature ordinate in ragione delle condizioni precarie della pavimentazione del capannone (doc. 22).

Risulta poi depositato lo scambio di e-mail con DHL Italia nel quale Wintir comunica l'impossibilità di assumere il deposito e custodia di 2000 pallet a tempo indeterminato in ragione dei problemi nell'allestimento delle scaffalature (doc. 23).

Orbene, a prescindere da ogni valutazione sulla sufficienza di tali documenti ad esprimere un giudizio sul nesso causale tra la perdita lamentata e i vizi accertati, manca qualsiasi dato inerente il valore di tale commessa, sicchè è preclusa in radice ogni valutazione sul danno da lucro cessante in relazione a tale rinuncia.

Nelle successive memorie non è stata documentata la asserita perdita di fatturato e peraltro dai bilanci prodotti dalla opposta con la terza memoria, emerge che nel 2018 i ricavi di Wintir sono cresciuti rispetto all'anno precedente, così come l'utile d'esercizio.



Quanto alla produzione con la memoria istruttoria dell'opponente delle fatture relative al supplemento di manodopera resasi necessaria per la mancata disponibilità di ribalte (doc. 36-51), si osserva che esse riguardano allegazioni di fatti diversi da quelli posti a base della domanda risarcitoria così come formulati nell'atto di citazione, atteso che sono volte a dimostrare un danno emergente, costituito da maggiori spese sostenute per svolgere la propria attività, e non il danno da mancato guadagno richiesto nell'atto di citazione.

Oltre all'inammissibilità di tali allegazioni, in quanto tardive, si rileva che in ogni caso la genericità del contenuto delle fatture e l'assenza di documentazione relativa al contratto con Ilog e all'ammontare medio delle prestazioni rese da tale cooperativa in favore di Wintir nei periodi precedenti a quelli oggetto della allegazione, non consente di ritenere provato né che si tratti di costi *extra ordinem*, né che essi derivino dai difetti relativi alle ribalte.

Lo stesso rilievo sulla tardività dell'allegazione vale anche per i danni lamentati per il periodo di indisponibilità del capannone a seguito delle opere di ripristino, in quanto tale domanda avrebbe dovuto essere formulata nell'atto di citazione, considerato che, anche se allora non era stato ancora depositata la relazione nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, dalle relazioni e dai preventivi prodotti dalla attrice opponente con l'atto introduttivo si desumeva la rilevanza sia dei vizi che dell'entità delle opere di ripristino di copertura e pavimentazione.

4. Il credito azionato da Kostruire s.r.l. in sede monitoria

Come si evince dall'atto di citazione e dalle osservazioni fin qui svolte, Wintir non ha contestato i fatti costitutivi del credito di Kostruire, ovvero l'esistenza del titolo e la realizzazione delle opere svolte se non limitatamente alla richiesta di pagamento del costo della piazzola per una cisterna di gasolio non realizzata e alla deduzione dell'assenza di una preventiva determinazione del prezzo per le opere non previste nel contratto.

In relazione a tutte le altre opere, le allegazioni dell'opponente riguardano i fatti impeditivi ed estintivi già esaminati nei precedenti paragrafi.

Ciò posto, con riferimento ai rilievi sul prezzo, si osserva che Kostruire ha prodotto in sede monitoria le mail di trasmissione delle offerte relative alle opere non comprese nell'originario contratto e che non sono state svolte specifiche contestazioni di Wintir su contenuto e ricezione di tali documenti.

Per tale motivo e considerato la genericità dei rilievi di Wintir sui prezzi esposti e la assenza di contestazioni sul punto nella corrispondenza antecedente al giudizio, si ritiene che si sia formato l'accordo sui corrispettivi esposti dalla appaltatrice.

Per quanto riguarda la mancata esecuzione del piazzale, in tal caso, a fronte della specifica deduzione di Wintir, Kostruire s.r.l. non ha provato di avere realizzato tale opera, non avendo dedotto alcuna istanza istruttoria sul punto.

Inoltre Wintir con la memoria istruttoria ha prodotto la fattura emessa da altra impresa relativa al corrispettivo di tale opera.



Pertanto va dedotto dal corrispettivo azionato, pari a € 142.981,38 Iva compresa di cui alle fatture 173 e 198 del 2018, l'importo di € 5000,00 oltre Iva al 10%, pari a € 5500,00 corrispondente al valore di tale opera a corpo indicato nel preventivo della appaltatrice.

Quanto al residuo corrispettivo di € 137.481,38 Iva compresa, l'appaltatore conserva il diritto al pagamento di tale credito, da compensarsi con il credito del committente a titolo di risarcimento dei danni derivante dai vizi.

Inoltre, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, nell'ambito di un contratto di appalto, l'eccezione di inadempimento, formulata in considerazione di alcuni vizi ed incompletezze dei lavori, opera nei limiti del corrispondente importo, sicchè non esclude che per il residuo il committente, una volta effettuata la parziale compensazione tra i reciproci crediti delle parti, sia tenuto a corrispondere il corrispettivo dovuto per i lavori esenti da vizi ed i relativi interessi di mora. (Cass.civ.,II, 13 marzo 2007 n.5869).

In base a tali rilievi, va quindi disposta la compensazione tra il residuo credito dell'appaltatore, ed il credito risarcitorio della committente pari a € 207.060,00 oltre Iva al 10% pari a € 207.060,00, per un totale di € 227.766,00.

Ne deriva che la attrice è liberata dall'obbligo di pagamento di tale residuo corrispettivo, essendo il credito risarcitorio maggiorato di Iva superiore all'importo del residuo corrispettivo e che, operata la compensazione, Kostruire va condannate al pagamento in suo favore della somma di €90.284,62 Iva compresa.

Su tali somme spetta la rivalutazione, con decorrenza dalla data della consulenza tecnica, dovendosi intendere la stima espressa dal CTU già attualizzata alla data dell'accertamento), oltre ad interessi legali su detta somma, da calcolarsi sui singoli scaglioni da devalutare alla data dell'illecito, dalla data della domanda al saldo.

5. Le domande svolte da Kostruire nei confronti dei terzi chiamati

5.1. L'inoperatività del principio di estensione automatica della domanda attorea ai terzi chiamati

Va escluso che nel caso in esame possa operare la automatica estensione della domanda della opponente Wintir ai subappaltatori terzi chiamati, così come richiesto da Kostruire nella comparsa di costituzione.

Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, in via generale, qualora la parte convenuta in un giudizio di responsabilità civile chiami in causa un terzo in qualità di unico responsabile o corresponsabile dell'evento dannoso, la domanda risarcitoria deve intendersi estesa al terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore (Cass.civ. 21 ottobre 2008 n 25559, Cass.civ, III, 3 marzo 2010 n.5057).

In tema di appalto, ciò si verifica per esempio ed in ipotesi di responsabilità ex art. 1669 cod. civ. per rovina o difetti dell'opera, atteso che la natura extracontrattuale di tale responsabilità trova applicazione anche a carico di coloro che abbiano collaborato nella costruzione, nella fase di progettazione e direzione dell'opera, sicchè la chiamata in causa del subappaltatore o del progettista effettuata dall'appaltatore non solo a fini di garanzia anche per rispondere della pretesa dell'attore, comporta, in virtù di quest'ultimo aspetto, che la domanda originaria, anche in mancanza di espressa istanza, si intende automaticamente estesa al terzo, trattandosi di individuare il responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unico (Cass.civ.,II, 30 maggio 2003 n.8811).



Diversamente, un'esplicita domanda dell'attore è, invece, necessaria quando la chiamata del terzo si fondi sulla deduzione di un rapporto sostanziale differente da quello invocato dall'attore nei confronti del convenuto (da ultimo Cass.civ., III, 28 novembre 2019 n.31066).

Il caso in esame rientra nel paradigma delineato in considerazione dell'azione svolta da Wintir, fondata sull'applicazione delle azioni di garanzia nascenti dal contratto di appalto ex art. 1667 cod.civ. e quindi su un titolo autonomo da quello posto a base della chiamata dei terzi da parte di Kostruire, costituito dai rispettivi contratti di subappalto.

Ciò posto, nella comparsa di costituzione la opposta a pag. 18, ha chiesto, in caso di accertamento della responsabilità della stessa di accertare le quote di responsabilità tra i terzi chiamati quali coobbligati in solido e condannarli al pagamento delle somme dovute ciascuna per le quote di propri spettanza, sicchè va comunque adottata una pronuncia su tale richiesta, da intendersi come domanda di accertamento del diritto di regresso nei confronti di tali parti.

5.2 La subappaltatrice Tecnoconstruire

In via preliminare si rileva che va accolta la eccezione preliminare svolta dalla terza chiamata relativa alla devoluzione delle controversie al giudizio arbitrale.

La clausola 21 del contratto stipulato dalle parti prevede testualmente: *“eventuali controversie che insorgessero nell'interpretazione o esecuzione del contratto o ad esse connesse, ivi compreso i pagamenti, verranno rimesse da un collegio arbitrale che avrà sede a Milano, composto da tre arbitri, uno designato da ciascuna delle parti ed il terzo da questi ultimi o in caso di disaccordo mediante sorteggio in una terna arbitrale designata dal presidente dell'ordine degli ingegneri di Milano; qualora una delle parti non provvedesse a designare il proprio arbitro entro 30 gironi dalla richiesta fattale a mezzo di lettera raccomandata ar l'arbitro designato dal presidente dell'ordine degli ingegneri di Milano su istanza della parte più diligente. Il collegio arbitrale giudicherà secondo equità nelle forme dell'arbitrato libero, senza l'osservanza delle norme e dei termini stabiliti dalla legge e senza procedere al deposito del lodo purchè nel rispetto dei principi essenziali del contraddittorio .. omissis, “nel caso in cui le parti di comune accordo ritenessero di rinunciare alla clausola compromissoria e per ogni questione di competenza del giudice ordinario, unico ed esclusivo foro territoriale competente sarà quello di Piacenza”.*

Non ricorrono i presupposti per ritenere che tale clausola sia inefficace ai sensi dell'art. 1341 cod.civ.

Invero in base a tale disposizione sono considerate vessatorie le clausole che stabiliscono a carico dell'aderente deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria e clausole compromissorie;

Il tenore letterale e la ratio della norma portano a ritenere che tale disciplina non possa essere invocata dal soggetto che ha predisposto la regolamentazione contenuta nelle condizioni generali di contratto una volta che il soggetto aderente, quale parte interessata a far valere la inefficacia della clausola, abbia inteso dare esecuzione alla stessa (in tal senso Cass. civ., I, ord. 30 novembre 2020 n.27320, Cass.civ., ord. 20 agosto 2012 n.14570, Cass.civ.,II 23 ottobre 1991 n.11213);



Nel caso in esame il testo contrattuale risulta redatto per l'appunto dalla chiamante Kostruire s.r.l., come si desume dalle indicazioni dei dati di tale società nell'instestazione di tutte le pagine di cui si compone il negozio e Tecnostrutture s.r.l. risulta avere specificamente approvato ai sensi dell'art. 1341 cod.civ. le varie clausole tra cui la clausola compromissoria in questione.

Ciò esclude che la appaltatrice sub committente possa invocare come causa di inefficacia la propria mancata specifica sottoscrizione ex art. 1341 cod.civ. così come la possibilità di invocare l'inefficacia in caso di mancata specifica approvazione da parte dell'aderente, che è l'unico legittimato a sollevare la relativa eccezione.

Per quanto riguarda le altre eccezioni di Kostruire, si rileva che è privo di pregio il disconoscimento ex art. 2179 cod.civ. del contratto di subappalto prodotto dalla terza chiamata, dal momento che vi è coincidenza tra i testi di entrambi i documenti e l'unica differenza è data dal fatto che il testo prodotto dalla subappaltatrice reca la sottoscrizione anche in calce all'approvazione ex art. 1341 cod.civ., sicchè la allegazione della opposta non priva di valore probatorio tale documento e non incide sulla valutazione della efficacia ed opponibilità della clausola compromissoria.

Considerato che non vi è evidenza del fatto che le parti abbiano di comune accordo rinunciato ad avvalersi della clausola compromissoria, va accolta l'eccezione preliminare sollevata da Kostruire s.r.l.

Alla luce del contenuto della citata clausola, che individua l'arbitrato come libero, prevede la decisione secondo equità e senza deposito del lodo, l'arbitrato previsto nella suddetta clausola compromissoria va considerato irrituale ai sensi dell'art.808 ter c.p.c..

Pertanto va dichiarata la improponibilità della domanda davanti al tribunale adito, per essere devoluta la controversia alla competenza arbitrale.

5.3. RM s.r.l.

Kostruire s.r.l. non ha prodotto il contratto stipulato con tale parte e, come emerge dalla relazione peritale (pag. 7 della nota di risposta alle osservazioni dei CTP), non è stato stipulato un contratto in forma scritta né è stata prodotta documentazione come preventivi, corrispondenza da cui desumere oggetto dell'incarico.

Pertanto si condivide il giudizio del CTU in ordine all'impossibilità di determinare se l'operato di RM abbia concorso nella causazione dei vizi inerenti la pavimentazione del piazzale, non bastando a tal fine la mera allegazione dell'appaltatrice di avere affidato l'attività di posa a tale impresa;

5.4. Lombarda Servizi s.r.l

Come risulta dalla documentazione prodotta, tale società è stata incaricata dell'attività di posa del pavimento industriale del capannone.

In relazione ai vizi afferenti tale opera, in sede di accertamento tecnico preventivo si è verificato che la causa principale delle fessurazioni deriva dalla eccessiva distanza dei giunti eseguiti per l'appunto da tale subappaltatrice.

La terza chiamata, rimasta contumace, non ha fornito la prova liberatoria ai sensi dell'art. 1218 cod.civ..



Invero, in base all'orientamento sopra richiamato, di norma la responsabilità per i vizi e difetti dell'opera si radica in capo all'appaltatore - e nel rapporto derivato di subappalto a carico del subappaltatore - e ciò stante la autonomia tecnica che lo contraddistingue ed in considerazione dell'obbligo di segnalare tutti i fattori, anche derivanti da scelte progettuali del committente, suscettibili di incidere sulla buona riuscita dell'opera.

Tuttavia, come evidenziato nell'accertamento, non si tratta di responsabilità esclusiva, avendo concorso al prodursi del danno altri fattori concorrenti imputabili all'appaltatore e al committente.

Ne deriva che si ritiene che la quota di 1/3 ascritta alla fase realizzativa della pavimentazione, va suddivisa tra terzo chiamato ed appaltatrice secondo la misura indicata dal CTU con individuazione della quota a carico di Lombarda Servizi s.r.l. della somma di € 8850,00 oltre Iva, interessi e rivalutazione su tale somma.

5.5. Rossini s.r.l.

Si tratta dell'impresa che ha fornito il calcestruzzo per la pavimentazione industriale.

In sede di ATP si è rilevato che i vizi derivano in minore misura dal mancato rispetto della resistenza del calcestruzzo e che non è possibile affermare se ciò derivi dall'inadeguatezza del materiale fornito.

Al riguardo il CTU ha verificato che sulla base dei documenti prodotti la classe del materiale è compatibile con quella richiesta per il tipo di lavorazione e che non sono state svolte in cantiere controlli sulla consistenza del cls dichiarata dal produttore; per tale motivo si è evidenziato che non è possibile affermare se il problema derivi dal fatto che la minore resistenza del calcestruzzo derivi dalla fornitura eseguita o da un eventuale diminuzione in sede di posa per velocizzare la stesura del prodotto.

Alla luce di tale incertezza e considerato che l'appaltatore, incaricato della supervisione dell'opera realizzata dai subappaltatori e della conformità dei materiali oggetto di fornitura, non risulta avere eseguito tali verifiche né fornito elementi per individuare il soggetto responsabile di tale problema, la domanda nei confronti di tale subappaltatore non può essere accolta.

6. Le spese

Tenuto conto dell'esito del giudizio, che vede la prevalente soccombenza di Kostruire s.r.l. in relazione alle domande inerenti il rapporto con la committente Wintir s.r.l., va disposta la condanna di tale parte alla rifusione delle spese del giudizio.

In base agli stessi rilievi vanno posti a carico della opposta le spese legali relative alla fase di ATP, con rifusione anche delle spese di CTU relative agli onorari corrisposti all'ing. De Marca, delle spese di CTP di cui alla fattura sub. doc. 32 emessa dall'ing. Quartesan, alla redazione della perizia stragiudiziale di cui alla fattura emessa dall'ing. Aicardi di cui al doc. 33 e dei costi sostenuti per le analisi ed indagini disposte in tale procedimento di cui alle fatture prodotte come doc. 27 e 28.

Per quanto riguarda i rapporti tra Kostruire e Tecnostrutture, va disposta la compensazione nella misura del 50% delle spese, tenuto conto del fatto che la chiamata della parte era finalizzata anche all'estensione della domanda attorea; il residuo 50% delle spese va posto a carico di Kostruire, data la soccombenza in relazione all'eccezione preliminare.

Stante l'accoglimento solo parziale delle domande svolte da Kostruire s.r.l. nei confronti di Lombarda Servizi



s.r.l. va disposta la compensazione integrale delle spese tra tali parti.

Nulla per le spese nei confronti di Rossini s.r.l. e RM s.r.l., rimasti contumaci.


Le spese si liquidano con riferimento al valore dell'accolto, in base alle tariffe di cui al DM 55/2014, con riduzione dei valori medi per la fase istruttoria, non essendosi proceduti ad istruzione e tra le parti Kostruire e Tecnostrutture, con riduzione dei valori medi nella misura del 30% anche in relazione alle altre fasi, essendo stata decisa sulle sole questioni preliminari.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande svolte dalle parti, così provvede:

- 1) accertata la responsabilità contrattuale di Kostruire s.r.l. per i vizi relativi all'immobile dell'opponente di cui in parte motiva, accerta il diritto di Wintir s.r.l. a percepire dalla convenuta opposta la somma di € 227.766,00 Iva compresa;
- 2) accerta il diritto di Kostruire s.r.l. a percepire dalla attrice opponente, a titolo di residuo corrispettivo delle opere eseguite, la somma di € 137.481,38 Iva compresa,
- 3) operata la compensazione tra i crediti di cui al capo 1) ed al capo 2), revoca il decreto ingiuntivo n. 22630/2018 emesso in data 27.9.2018 e condanna Kostruire s.r.l. al pagamento in favore dell'attrice opponente della somma di € 90.284,62 Iva compresa, oltre a rivalutazione, con decorrenza dalla data del deposito dell'accertamento tecnico preventivo e oltre ad interessi legali su detta somma dalla domanda, da calcolarsi sui singoli scaglioni via via rivalutati sino al saldo;
- 4) condanna la convenuta opposta Kostruire s.r.l. alla rifusione in favore di Wintir s.r.l. delle spese di lite che liquida in € 545,00 per spese vive, € 14.446,50 per compensi, oltre spese generali, IVA (se non detraibile) e CPA come per legge, nonché alla rifusione delle spese di ATP, che liquida in € 3645,00 per compensi, € 259,00 per spese vive, oltre spese generali, IVA (se non detraibile) e CPA come per legge, oltre al rimborso degli onorari corrisposti all'ing. De Marca, delle spese di CTP di cui alla fattura sub. doc. 32 emessa dall'ing. Quartesan, alla redazione della perizia stragiudiziale di cui alla fattura emessa dall'ing. Aicardi di cui al doc. 33 e dei costi sostenuti per le analisi ed indagini disposte in tale procedimento di cui alle fatture prodotte come doc. 27 e 28;
- 5) dichiara l'improponibilità della domanda svolta da Kostruire s.r.l. nei confronti di Tecnostrutture s.r.l. per essere devoluta la controversia al giudizio arbitrale ai sensi della clausola 21 del contratto di subappalto stipulato dalle parti;
- 6) compensa nella misura del 50% le spese tra tali parti e condanna Kostruire s.r.l. alla rifusione in favore di Tecnostrutture s.r.l. del residuo 50% delle spese che liquida, già al netto della compensazione, in € 4595,00 per compensi, oltre spese generali, Iva (se non detraibile) e CPA come per legge;
- 7) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale svolta da costruire nei confronti di Lombarda Servizi s.r.l., accerta la responsabilità concorrente di tale parte nella causazione dei vizi relativi alla pavimentazione e condanna la terza chiamata a tenere indenne Kostruire s.r.l. dal pagamento in favore dell'attore opponente della somma di € 8.850,00 oltre Iva al 10% interessi e rivalutazione su tale somma;





- 8) compensa tra tali parti convenuti le spese del giudizio;
- 9) rigetta le domande svolte da Kostruire s.r.l. nei confronti dei subappaltatori RM s.r.l. e Rossini s.r.l.;
- 10) nulla per le spese di lite in relazione alle domande nei confronti di tali terzi chiamati.

Milano, 3 giugno 2021

Il Giudice
dott. Serena Nicotra

Arbitrato in Italia

